

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Antonio Rocca
nel Procedimento n. 17/2020

ha emesso la seguente decisione nei confronti della tesserata **Laura Mamone (tessera F.I.S.E. n. 14807/C)** e del **Centro Equestre Val Nervia A.S.D. (codice F.I.S.E. n. 3501567)**.

Con comunicazione via e-mail del 3 novembre 2020, il signor Bruno Chizzoli, Presidente di Giuria del Concorso A3* Salto Ostacoli, svoltosi presso il Centro Ippico Le Ginestre in Buscate (MI), nei giorni tra il 30 ottobre ed il 1° novembre 2020, ha sottoposto al Giudice Sportivo Nazionale l'esame di tre documenti denominati "*provv. squalifica mamone*", "*rapp. finale veterinario*" e "*verifica veterinario*", da cui risulta che il 30 ottobre 2020 la signora Laura Mamone, atleta senior tesserata presso il Centro Equestre Val Nervia A.S.D., fosse stata squalificata dal medesimo Presidente di Giuria, per aver la stessa gareggiato, alla prima giornata di Concorso, nella categoria LB80 di precisione, con un cavallo diverso rispetto a quello iscritto con il nome di "*Kiss Me Baby*" (tessera n. 02878C - n. microchip 985100006211555).

In seguito ad apposito controllo del microchip, effettuato sempre in data 30 ottobre 2020, dal Medico-Veterinario, Dott.ssa Arianna Bertoni, sul cavallo interessato, è emerso che l'equide che si pensava essere "*Kiss Me Baby*" fosse in realtà altro cavallo, non presente nei Ruoli Federali, avente numero di microchip "*380271001026357*".

Dal documento "*provv. squalifica mamone*" risulta altresì che la stessa atleta, sentita dal Presidente di Giuria, avesse dichiarato "*di avere spontaneamente e consapevolmente sostituito il (rectius "i") cavalli*".

Per le condotte sopra descritte, questo Giudice, visti gli articoli 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E., ha ritenuto di dover avviare un procedimento disciplinare nei confronti della tesserata Laura Mamone e del Centro Equestre Val Nervia A.S.D. presso cui la stessa è tesserata, fissando la data per la pronuncia della decisione per il giorno 20 novembre 2020 e concedendo alle menzionate parti la facoltà di presentare memorie e/o documenti sino a due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, a pena di irricevibilità.

Constatata la regolare ricezione del provvedimento di avvio del presente procedimento, nei termini concessi alle parti non è pervenuta alcuna memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento è stato avviato sulla base dei documenti ufficiali di gara trasmessi dal Presidente di Giuria a questo Ufficio, documentazione che, ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento di Giustizia, fa fede fino a prova contraria.

Si rileva preliminarmente come l'articolo 36.2 del Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli ammetta la possibilità di applicare anche più gravi sanzioni a carico di un tesserato già soggetto a provvedimento sanzionatorio per le condotte realizzate durante la competizione.

Ebbene, dall'esame della documentazione in atti è emerso che la tesserata Laura Mamone sia stata squalificata dal Concorso *de quo* per aver gareggiato con un cavallo diverso rispetto a quello iscritto, peraltro, non presente nei Ruoli Federali, e che, per sua stessa ammissione, l'atleta fosse consapevole di tale irregolare sostituzione.

Tale ammissione di responsabilità altro non è che una vera e propria confessione e, costituendo la stessa prova legale, il Presidente di Giuria ha sanzionato l'atleta sulla scorta di quanto dichiarato in sede di audizione.

L'articolo 183.2 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli prevede l'applicazione della sanzione della squalifica, qualora un concorrente partecipi al Concorso con un cavallo non iscritto al Ruolo Federale.

La tesserata Laura Mamone, sulla base delle suddette considerazioni, tenuto conto delle responsabilità derivanti dall'articolo 116.8 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, ha violato l'articolo 1 del Regolamento di Giustizia, gli articoli 10 e 13 dello Statuto F.I.S.E., l'articolo 13*bis* Statuto C.O.N.I., gli articoli 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del C.O.N.I., ponendo in essere una condotta antisportiva in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità, comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati, aggravata, *ex* articolo 8 del Regolamento di Giustizia, dalla consapevolezza della medesima tesserata di violare norme regolamentari e doveri derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni quale cavaliere, soggetto dell'ordinamento sportivo.

Quanto alla sanzione da irrogare alla tesserata Laura Mamone, questo Giudice si conforma all'orientamento espresso dalla Corte Federale d'Appello, secondo cui "...il

trattamento sanzionatorio nel diritto sportivo ha anche una funzione generale preventiva, di talché una sanzione che non ha spiegato nessun effetto afflittivo, è priva altresì dell'efficacia general preventiva ad essa connaturata. A ciò si aggiunga che lo scopo della giustizia sportiva è quello di garantire il rispetto dei principi di diritto sportivo e quindi il rispetto delle regole degli statuti e dei regolamenti, dovendo tutelarsi la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, in decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportiva, anche per la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati..." (C.A.F. decisione del 19 dicembre 2017, proc. R.G. C.A.F. n.8/17).

A fronte di quanto sopra, questo Giudice ritiene congruo applicare all'atleta Laura Mamone, ai sensi dell'articolo 6 lettera f) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della sospensione dall'autorizzazione a montare per la durata di mesi 6 (sei).

Quanto alla posizione del Centro Equestre Val Nervia A.S.D., e per esso il suo legale rappresentante, l'associazione sportiva è tenuta a rispondere dell'illecito commesso dalla propria tesserata, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di Giustizia nonché per non aver segnalato agli Organi di Giustizia competenti l'illecito ovvero per non aver adottato tutte le misure idonee ad evitare la partecipazione di un cavallo non iscritto all'evento né tantomeno registrato nei Ruoli Federali, incorrendo in condotta omissiva sanzionabile ex articolo 1 del Regolamento di Giustizia.

Per le condotte ascritte nei confronti del Centro Equestre Val Nervia A.S.D., questo Giudice, ai sensi dell'articolo 6 lettera c) del Regolamento di Giustizia, ritiene congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda di €. 1.000,00 (euro mille/00).

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 3, 4, 6 e 8 del Regolamento di Giustizia, gli articoli 10 e 13 Statuto F.I.S.E., l'articolo 13bis Statuto C.O.N.I., gli articoli 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo, l'articolo 116 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli,

APPLICA

- alla tesserata **Laura Mamone (tessera F.I.S.E. n. 14807/C)**, ai sensi dell'articolo 6 lettera f) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della **sospensione dell'autorizzazione a montare** per la durata di **mesi 6 (sei)**;

- al **Centro Equestre Val Nervia A.S.D. (codice F.I.S.E. n. 3501567)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ai sensi dell'articolo 6 lettera c) del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'**ammenda** di €. **1.000,00** (euro mille/00).

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 20 novembre 2020

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca

